



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 04/2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1;

VISTI il D.P.C.M. 08 Marzo 2020 ed il D.P.C.M. 09 Marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTA la richiesta, Prot. Nr. 3248/2020 del 20/03/2020, a firma congiunta dei titolari delle Farmacie presenti nel territorio comunale e tesa ad ottenere la modifica dell'orario di chiusura delle stesse al fine di limitare ulteriormente la circolazione di persone e mezzi;

CONSIDERATO che l'Agenzia Dogane e Monopoli con Direttiva Nr. 89326/RU del 12/03/2020 ha constatato che negli esercizi commerciali di tabacchi vengono offerte tipologie di gioco - slot machine e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale - che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talchè si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti;

TENUTO CONTO che con detta direttiva indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico ed alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) l'Agenzia dogane e Monopoli ha richiesto ai concessionari il blocco delle slot machine ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori ivi presenti nei locali al fine di impedire la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco;

RILEVATO che le situazioni sopra descritte ed, in particolare la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco, quand'anche non riferite ad attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, rappresentano un reale impedimento all'applicazione delle misure igienico-sanitarie necessarie a prevenire il contagio;

DATO ATTO che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente ulteriori e più adeguate misure di contenimento meglio rapportare alla realtà del territorio comunale di Carosino, intensificando l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica e contrastando le azioni che favoriscono gli assembramenti all'aperto;

RITENUTO dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI gli Articoli 50 e 54 del D.Lgs. Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTI i D.P.C.M. 08, 09 ed 11 Marzo 2020;

VISTO l'Articolo 32 della Legge 833 del 23/12/1978;

VISTO il D.L. Nr. 06 del 23/02/2020;

VISTO il D.Lgs. Nr. 267/2000;

VISTA la L.R. Nr. 05 del 18/02/2014;

VISTA la L.R. Nr. 67 del 28/12/2018;

VISTO lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

Con effetto immediato e sino al 03 Aprile 2020:

- La chiusura, dalle ore 19,15 alle ore 08,30 del giorno seguente, delle Farmacie e parafarmacie, con esclusione del servizio farmaceutico che, ai sensi della L.R. 05/2014, dovrà comunque essere garantito dalla farmacia in turno anche nella fascia oraria *de qua*;
- La sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito, che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati ad essere aperti, (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento, anche in forma virtuale) e, per l'effetto, lo spegnimento di schermi televisivi e monitor al fine di evitare lo stazionamento e la permanenza dei predetti frequentatori all'interno degli esercizi, ovvero in prossimità degli stessi anche sulla pubblica via;
- La sospensione sul territorio comunale della vendita dei "Gratta e vinci" cartacei e prodotti analoghi ed assimilabili, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi commerciali con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
- La sospensione sul territorio comunale dell'esercizio del gioco del lotto ed assimilati all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
- La chiusura alle ore 19,00 di ogni giorno, di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle riconducibili alle attività inerenti i servizi alla persona di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020 con possibilità di effettuare durante la settimana orario continuato;
- La chiusura nelle giornate di domenica (per le 24 ore), di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle riconducibili alle attività inerenti i servizi alla persona di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020, con l'esclusione delle rivendite di giornali, dei tabacchi e delle farmacie di turno;
- Le uscite con l'animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono consentite solo in prossimità della propria abitazione.

RACCOMANDA

Al fine di ridurre gli assembramenti, contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia, **di effettuare la spesa per l'acquisto dei beni di prima necessità al massimo due volte a settimana con un solo componente del nucleo familiare alla volta.**

RAMMENTA

Che, ai sensi del Decreto del Ministero della salute del 20 Marzo u.s., sono state disposte ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone di seguito indicate:

- a) È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
- b) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- c) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con l'esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tagli giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente atto viene preventivamente trasmesso al Prefetto di Taranto, ai sensi dell'Articolo 54 Comma 4 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito delle spese.

DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 21 Marzo 2020



Il Sindaco
(Onofrio DI CILLO)